

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1985

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'interno

(PISANU)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2003

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13,
recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Allegato	»	5
Disegno di legge	»	7
Decreto-legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, introduce talune modifiche alla vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Le modifiche legislative proposte si riferiscono all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

In particolare, si prevede l'aumento della provvisoria di cui al comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 302 del 1990, che attualmente è pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione, nei limiti del 90 per cento.

Inoltre, si stabilisce che non si dia luogo a ripetizione di quanto erogato, limitatamente ad una quota pari al 20 per cento dell'importo attribuito, mentre la quota eccedente

il predetto limite percentuale è ripetibile, qualora all'esito della sentenza non siano confermate le valutazioni operate.

Si introduce la possibilità di erogare l'assegno vitalizio previsto dal citato articolo 2, comma 1, della legge n. 407 del 1998, ai cittadini, agli stranieri o agli apolidi vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché ai superstiti, anche prima dell'emissione di specifica sentenza qualora risultino incontrovertibili i presupposti per la concessione.

Infine si estende anche alla scuola elementare e secondaria inferiore il regime di concessione di borse di studio per i soggetti già individuati dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 407 del 1998 e, con norma di carattere transitorio, si prevede che gli importi già corrisposti a titolo di provvisoria possano essere rideterminati secondo i limiti percentuali stabiliti nella norma.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1, comma 1, lettera *a*) e articolo 4 - (*Speciale elargizione*).
- Le disposizioni sono dirette a modificare l'importo a titolo provvisorio della speciale elargizione dovuta alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, elevandola dall'attuale 20 per cento fino ad un massimo del 90 per cento dell'importo dell'elargizione stessa.

Dalla modifica non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la possibilità della concessione è esercitabile nei limiti degli stanziamenti iscritti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003.

Articolo 1, comma 1, lettera *b*). - Le disposizioni sono dirette a confermare quanto già previsto dall'ordinamento vigente, nel senso che non si dà luogo a ripetizione di quanto erogato, limitatamente ad una quota pari al 20 per cento dell'importo attribuito, nel caso in cui la speciale elargizione non risulti dovuta sulla base degli esiti processuali.

Articolo 2 - (*Assegno vitalizio*). - Le disposizioni sono dirette ad introdurre la possibilità di erogare, anche in assenza di sentenza, l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

Dalla modifica non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la possibilità della concessione è esercitabile nei limiti degli stanziamenti iscritti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003.

Articolo 3 - (*Concessione di borse di studio*). - Le disposizioni sono dirette ad ampliare la platea dei soggetti per il diritto all'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 407 del 1998.

Dalla modifica non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il potere concessivo resta in ogni caso circoscritto finanziariamente agli stanziamenti iscritti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 20 ottobre 1990, n. 302

**Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata.**

...omissis...

Art. 7. *Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie.*

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorchè non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorchè non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisoria pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorchè non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

Legge 23 novembre 1998, n. 407

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

...omissis...

Art. 4.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli organi e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2003.

Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni dirette a modificare la vigente normativa in materia di concessione di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di rendere più congrui ed immediati gli interventi di natura economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302)

1. All'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;

b) al comma 4 dopo le parole: «Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.».

Articolo 2.

(Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. Ai soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, può essere corrisposto, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonchè il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.

Articolo 3.

(Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole: «scuola secondaria superiore» sono sostituite dalle seguenti: «scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore».

Articolo 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisoria ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto.

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. I benefici di cui agli articoli 1, 2 e 4 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

2. I benefici di cui all'articolo 3 sono concessi, a decorrere dall'anno 2003, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, nella pertinente unità previsionale di base.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – PISANU – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

